

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AGROAMBIENTE - SDA AN

Oggetto: Regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii. art. 62 paragrafo 4 e art. 81 e regolamento (UE) 2018/273 art. 3 paragrafo 2 - DM 19/12/2022 n. 0649010 art. 3 commi 1 e 3 - DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019. Autorizzazione alla sperimentazione viticola per la valutazione di talune accessioni di vite delle Marche sulla superficie di 1.000 mq (comunicazione preliminare SIAR ID 53516).

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di autorizzare, secondo quanto stabilito all'Allegato A paragrafo 3.3.3.2 della DGR Marche 1519 del 02/12/2019, come da richiesta di I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433) con sede legale in Contrada Lornano 6 Macerata (MC) assunta agli atti della Regione Marche con nota prot. n. 0607398|16/05/2025 integrata con nota prot. n. 1415197|06/11/2025 e prot. n. 1418721|07/11/2025 (comunicazione preliminare ID 53516), la sperimentazione viticola finalizzata a valutare il comportamento delle seguenti accessioni di vite delle Marche:

Moscatello nero, Rada nera, Vaccu, Cacciu nero, Rossa croccante, Uva rossa Serboni, Occhio nero, Uva melata Silvestri, Famoso marchigiano, Uva Moie, Bianchetta, Pergola Pacioni, Mosganino, Bianca Montalbini, Zivi, Bianca Zaghi, Uva Fava, Cocacciara, Mostosa, Grugnanti, Forconese, Vaccaro Pacioni, Bersignana, Torella; Moscato Cerletti Ruggeri;

- di evidenziare che la sperimentazione viticola sulle predette accessioni:

- è condotta da I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433), che ne è il responsabile scientifico, secondo il progetto presentato con nota prot. n. 0607398|16/05/2025 e successive integrazioni richiamate al punto precedente;
- ha durata di anni dieci (10), fino al 31/12/2035, salvo proroga della Regione Marche, previa motivata richiesta da parte di I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433), nella sua qualità di responsabile scientifico del progetto, inviata a Settore Agroambiente – SDA della Regione Marche, all'indirizzo pec regione.marche.agm@emarche.it ;
- è effettuata sulla superficie vitata di mq 1.000, da realizzarsi in esenzione dal sistema



di autorizzazioni all'impianto dei vigneti, come prevista da regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 62 paragrafo 4, da regolamento delegato (UE) 2018/273 articolo 3 paragrafo 2 e da decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19/12/2022 n. 0649010 articolo 3, preso atto della comunicazione preventiva ID 53516 presentata in attuazione della DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019 Allegato A paragrafo 3.3.3.2 *Impianti destinati a scopi di sperimentazione* e approvata dalla Regione Marche in data 22/01/2026;

- è condotta su superficie vitata censita al foglio 78 particella 63 del Comune di Macerata (MC) avente sesto di impianto di 3 m tra le file e di 1,10 m sulla fila;
1. di evidenziare altresì che, in attuazione del paragrafo 3.3.3.2 Allegato A alla DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019, I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433), nella sua qualità di responsabile scientifico del progetto, deve:
 - comunicare entro 60 giorni dalla realizzazione, l'avvenuto impianto in conformità al paragrafo 3.3.3.2 Allegato A alla DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019;
 - trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno al Settore Agroambiente – SDA della Regione Marche, all'indirizzo pec regione.marche.agm@emarche.it, una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti;
 - trasmettere al Settore Agroambiente – SDA della Regione Marche, all'indirizzo pec regione.marche.agm@emarche.it al termine del periodo di sperimentazione o, in presenza di modifiche rispetto al progetto iniziale, una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto e i risultati conseguiti;
 - mettere a disposizione della Regione Marche i risultati della ricerca e sperimentazione condotta;
 - installare, in modo visibile, in prossimità dell'impianto, apposita segnaletica riportante la seguente dicitura *"Impianto sperimentale realizzato ai sensi dell'articolo 62 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii."*;
 - non commercializzare i prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici oggetto di sperimentazione nel periodo autorizzato;
 - estirpare a proprie spese l'impianto sperimentale oppure trasformarlo in impianto produttivo, mediante autorizzazione a norma degli articoli 64 o 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii., entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di sperimentazione viticola. A tal fine, entro tale termine, presenta:
 - a) la comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto tramite la Dichiarazione delle attività su Sistema Informativo Agricolo Regione (SIAR)

oppure



- b) la comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per sperimentazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite Dichiarazione delle attività su SIAR, In caso di trasformazione in impianto produttivo, il produttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata presente nel Registro delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19/12/2022 n. 649010;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 e DGR n. 1158/2017 e nella pagina della Regione Marche dedicata all'Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo all'indirizzo internet <https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca>.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Roberto Luciani)
Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come novellato dall'articolo 1 punto 10 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione
- Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell'11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione
- D.lgs 2 febbraio 2021 n. 16 *Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione della vite in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625*
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*
- Decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19/12/2022 n. 0649010 *Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ss.mm. e ii. concernente l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli*
- Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano – Accordo 25 luglio 2002. *Schema di accordo tra il Ministro delle politiche agricole e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di classificazione delle varietà di vite*
- DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019 *Regolamento (UE) n. 1308/2013. Disposizioni regionali per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo. Revoca DGR n. 474/2016, n. 212/2018 e n. 1001/2018*



Motivazione

A norma dell'articolo 62, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013, come novellato dall'articolo 1 punto 10 lettera b) del regolamento (UE) 2021/2117, sono esenti dal sistema di autorizzazioni all'impianto, stabilito alla Parte II, Titolo I, Capo III, Sezione 1 del predetto regolamento, le superfici vitate destinate:

- a scopi di sperimentazione o alla coltura di piante madri per marze;
- a superfici il cui vino o i cui prodotti vitivinicoli sono destinati esclusivamente al consumo familiare dei viticoltori,
- a superfici da adibire a nuovi impianti in conseguenza di misure di esproprio per motivi di pubblica utilità a norma del diritto nazionale;
- a superfici per costituire collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle risorse genetiche.

L'articolo 81 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii. stabilisce, tra l'altro, che gli Stati membri classificano le varietà di uve da vino che possono essere piantate, reimpiantate o innestate, sul loro territorio per la produzione di vino, nel rispetto delle condizioni previste alla lettera a) e b) dello stesso paragrafo 2. Il paragrafo 4 dello stesso articolo 81 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii. stabilisce che, in deroga al paragrafo 2, primo e terzo comma, gli Stati membri autorizzano per scopi di ricerca scientifica e sperimentali l'impianto il reimpianto o l'innesto di uve da vino non classificate nel proprio territorio.

Con DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019 la Regione ha approvato, in attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 15/12/2015 n. 12272 ss.mm.ii., le disposizioni per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo regionale.

L'allegato A alla DGR Marche n. 1519/2019 stabilisce, al paragrafo 3.3.3.2, le condizioni per l'impianto degli impianti destinati a scopi di sperimentazione viticola stabilendo:

- i requisiti dei soggetti richiedenti;
- i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni preventive e la documentazione amministrativa e tecnica a corredo;
- le procedure per la valutazione delle comunicazioni;
- gli obblighi e gli impegni dei soggetti responsabili della sperimentazione viticola.

Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte con regolamento (UE) 2021/2117 anche in relazione alle tipologie di vigneti esentati dal sistema di autorizzazione con l'introduzione della fattispecie per superfici finalizzate a costituire collezione di varietà di viti allo scopo di preservare le risorse genetiche, il decreto ministeriale n. 12272/2025 ss.mm.ii è stato abrogato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19/12/2022 n. 649010.

Tuttavia, per quanto riguarda il trattamento dei vigneti per scopi di sperimentazione viticola, il decreto ministeriale n. 609010/2022 conferma quanto stabilito con decreto n. 12272/2015 ss.mm.ii. consentendo quindi di ritenere applicabili a riguardo le disposizioni regionali stabilite



con DGR Marche n. 1519/2019.

Il decreto ministeriale n. 609010/2022, nel richiamare all'articolo 3 le fattispecie esentate dal sistema di autorizzazioni, dispone che le Regioni possono decidere che l'uva prodotta dalle superfici impiantate a scopi di sperimentazione sia commercializzata qualora non vi siano rischi di turbativa del mercato.

Con nota assunta a protocollo regionale al numero prot. n. 0607398|16/05/2025 integrata con nota prot. n. 1415197|06/11/2025 e prot. n. 1418721|07/11/2025, I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433), con sede legale in Contrada Lornano 6 Macerata (MC), ha presentato la comunicazione preventiva per l'impianto destinato a scopi di sperimentazione viticola per la superficie vitata di 1.000 mq avvalendosi dell'esenzione dal sistema delle autorizzazioni degli impianti viticoli prevista dal regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 62 paragrafo 4, finalizzata alla valutazione delle seguenti accessioni di vite delle Marche:

Moscatello nero, Rada nera, Vaccu, Cacciu nero, Rossa croccante, Uva rossa Serboni, Occhio nero, Uva melata Silvestri, Famoso marchigiano, Uva Moie, Bianchetta, Pergola Pacioni, Mosganino, Bianca Montalbini, Zivi, Bianca Zaghi, Uva Fava, Cocacciara, Mostosa, Grugnanti, Forconese, Vaccaro Pacioni, Bersignana, Torella; Moscato Cerletti Ruggeri.

La comunicazione preventiva, presentata in applicazione del paragrafo 3.3.3.2 Allegato A della DGR n. 1519/2019 tramite il Sistema Informativo Agricolo regionale (SIAR) ed identificata con ID 53516, contiene il progetto di sperimentazione viticola redatto dal responsabile scientifico che, oltre ad elencare le suddette accessioni ed ad illustrare gli obiettivi perseguiti (1 - verificare la rispondenza del germoplasma viticolo nell'ambito di una coltivazione razionale; 2 - valutare il comportamento agronomico e enologico attraverso microvinificazioni; 3 - sperimentare nuove forme di allevamento e/o potatura per far fronte ai cambiamenti climatici; 4 - valutare la resistenza ai principali patogeni della vite; 5 - valutare l'attitudine alla produzione anche nella prospettiva di proporre l'iscrizione al RNVV):

- a) descrive le caratteristiche del sito di sperimentazione viticola e di impianto indicando:
 - l'ubicazione dell'impianto di sperimentazione (foglio 78 particella 63 del Comune di Macerata - MC);
 - le condizioni pedologiche (terreno di medio impasto argilloso tendente al sabbioso) dell'area su cui ricade la superficie vitata interessata;
 - l'esposizione (Sud-Est); la pendenza media (7%); l'altitudine (205 m SLM); la dimensione (1.000 mq) dell'impianto;
 - la modalità di impianto (impianto su superfici in esenzione dal sistema delle autorizzazioni all'impianto/reimpianto previsto al regolamento UE n. 1308/2013 ss.mm.ii. articolo 62 paragrafo 4, al regolamento delegato UE 2018/273 articolo 3 paragrafo 2 e al decreto ministeriale n. 0649010/2022 articolo 3);
 - sesto di impianto (3m tra le file e 1,1m lungo la fila); tipologia di impianto (pali di testata ed intermedi con posizionamento di fili di sostegno);



- i materiali vegetali impiegati (portainnesto Kober 5BB e nesti da accessioni individuate da Agenzia per l'Innovazione nel settore Agroalimentare e della Pesca – AMAP (P.IVA: 01491360424) con sede legale in via Thomas A. Edison, 2 OSIMO (AN) - AMAP e denominate come sopra riportato;
 - lo schema sperimentale dell'impianto (due repliche per tutte le accessioni di vite in sperimentazione). Le accessioni di vite verranno messe a dimora in un'area contigua ad un vigneto di mq 15.000 impiantato con vitigni diffusi nell'area;
- b) individua in I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433) il responsabile scientifico della sperimentazione viticola in collaborazione con AMAP;
- c) definisce la durata della sperimentazione viticola in dieci (10) anni, a decorrere dal 2025, e fino al 2035.

Valutato che il progetto di sperimentazione viticola presentato, con le finalità sopra descritte, tiene conto delle disposizioni nazionali e regionali in materia richiamate nel presente atto; valutato altresì che il responsabile scientifico della sperimentazione è I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433) nella persona del docente referente del Laboratorio Vigneto e Cantina dell'Istituto; valutato che I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI è Istituzione scolastica che attraverso la sperimentazione potrà ulteriormente ampliare le conoscenze e competenze degli studenti in particolare di quelli orientati all'indirizzo tecnico "Viticoltura ed Enologia" e quelli che frequentano il sesto anno di corso "Enotecico" finalizzato a formare e diplomare professionisti del settore Viticolo ed Enologico; valutato inoltre che il responsabile scientifico collabora con AMAP, Ente pubblico non economico che, a norma della legge regionale 12 maggio 2022 n. 11, costituisce lo strumento regionale di riferimento e di raccordo tra il sistema produttivo ed il mondo della ricerca, si propone di autorizzare la sperimentazione viticola finalizzata a: 1 - verificare la rispondenza del germoplasma viticolo nell'ambito di una coltivazione razionale; 2 - valutare il comportamento agronomico e enologico attraverso microvinificazioni; 3 - sperimentare nuove forme di allevamento e/o potatura per far fronte ai cambiamenti climatici; 4 - valutare la resistenza ai principali patogeni della vite; 5 - valutare l'attitudine alla produzione anche nella prospettiva di proporre l'iscrizione al RNVV) delle accessioni di vite della Regione Marche *Moscatello nero, Rada nera, Vaccu, Cacciu nero, Rossa croccante, Uva rossa Serboni, Occhio nero, Uva melata Silvestri, Famoso marchigiano, Uva Moie, Bianchetta, Pergola Pacioni, Mosganino, Bianca Montalbini, Zivi, Bianca Zaghi, Uva Fava, Cocacciara, Mostosa, Grugnanti, Forconese, Vaccaro Pacioni, Bersignana, Torella; Moscato Cerletti Ruggeri*, secondo il progetto presentato da I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433), con nota prot. n. 0607398|16/05/2025 integrata con nota prot. n. 1415197|06/11/2025 e prot. n. 1418721|07/11/2025 (comunicazione preventiva ID 53516).

La sperimentazione viticola:

- è condotta da I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433), che ne è il responsabile scientifico mediante il docente referente,



secondo il progetto presentato con nota prot. n. 0607398|16/05/2025 e successive integrazioni;

- ha durata di anni dieci (10), fino al 31/12/2035, salvo proroga approvata dalla Regione Marche, previa motivata richiesta da parte di I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433) inviata a Settore Agroambiente – SDA della Regione Marche, all'indirizzo pec regione.marche.agm@emarche.it ;
- è effettuata sulla superficie vitata di mq 1.000 - da realizzarsi in esenzione dal sistema di autorizzazioni all'impianto dei vigneti, prevista da regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 62 paragrafo 4, da regolamento delegato (UE) 2018/273 articolo 3 paragrafo 2 e da decreto del Ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 19/12/2022 n. 0649010 articolo 3 - preso atto della comunicazione preventiva ID 53516, presentata in attuazione della DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019 allegato A paragrafo 3.3.3.2 *Impianti destinati a scopi di sperimentazione* e approvata dalla Regione Marche in data 22/01/2026;
- è condotta su superficie vitata censita al foglio 78 particella 63 del Comune di Macerata (MC) con sesto di impianto di 3 m tra le file e di 1,10 m sulla fila.

Conseguentemente, in attuazione del paragrafo 3.3.3.2 allegato A alla DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019, I.I.S. GARIBALDI-BRAMANTE-PANNAGGI (P.IVA: 02096720434 - CF: 80005460433), nella sua qualità di responsabile scientifico del progetto, deve:

- comunicare entro 60 giorni dalla realizzazione, l'avvenuto impianto in conformità al paragrafo 3.3.3.2 Allegato A alla DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019;
- trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno al Settore Agroambiente – SDA della Regione Marche, all'indirizzo pec regione.marche.agm@emarche.it, una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto ed i risultati conseguiti;
- trasmettere al Settore Agroambiente – SDA della Regione Marche, all'indirizzo pec regione.marche.agm@emarche.it al termine del periodo di sperimentazione o, in presenza di modifiche rispetto al progetto iniziale, una relazione concernente lo stato di avanzamento del progetto e i risultati conseguiti;
- mettere a disposizione della Regione Marche i risultati della ricerca e sperimentazione condotta;
- installare, in modo visibile, in prossimità dell'impianto, apposita segnaletica riportante la dicitura "*Impianto sperimentale realizzato ai sensi dell'articolo 62 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii.*";
- non commercializzare i prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici oggetto di sperimentazione nel periodo autorizzato;
- estirpare a proprie spese l'impianto sperimentale oppure trasformarlo in impianto produttivo, mediante autorizzazione a norma degli articoli 64 o 68 del regolamento



(UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii., entro la fine della campagna viticola nel corso della quale è terminato il periodo di sperimentazione. A tal fine, entro tale termine, presenta:

- c) la comunicazione di avvenuta estirpazione senza concessione di autorizzazione al reimpianto tramite la Dichiarazione delle attività su Sistema Informativo Agricolo Regione (SIAR)
oppure
- d) la comunicazione di trasformazione in impianto produttivo di superfici vitate per sperimentazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, tramite Dichiarazione delle attività su SIAR. In caso di trasformazione in impianto produttivo, il produttore è tenuto ad indicare l'autorizzazione all'impianto utilizzata presente nel Registro delle autorizzazioni di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle forese 19/12/2022 n. 649010.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell'istruttoria

Per le motivazioni sopra esposte si propone l'adozione di un decreto avente ad oggetto *Regolamento (UE) n. 1308/2013 ss.mm.ii. art. 62 paragrafo 4 e art. 81 e regolamento (UE) 2018/273 art. 3 paragrafo 2 - DM 19/12/2022 n. 0649010 art. 3 commi 1 e 3 - DGR Marche n. 1519 del 02/12/2019. Autorizzazione alla sperimentazione viticola per la valutazione di talune accessioni di vite delle Marche sulla superficie di 1.000 mq (comunicazione preliminare SIAR ID 53516)..*

Il responsabile del procedimento
(Silvana Paoloni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente atto non contiene allegati.

